

#### **S.4.9 Esodo in presenza di occupanti con disabilità**

In accordo al paragrafo S.4.9 DM 03/08/2015 ed s.m.i., si progetta la sicurezza in caso di incendio di tipo inclusivo.

In accordo a quanto previsto dai principi e caratteristiche del Codice di Prevenzione Incendi al paragrafo G.2.1, le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.

#### **[SE EDIFICIO PRIVATO/PUBBLICO CHIUSO AL PUBBLICO]**

Decide il responsabile attività con una dichiarazione firmata e timbrata da inserire nella relazione.

#### **[SE EDIFICIO PRIVATO/PUBBLICO APERTO AL PUBBLICO]**

L'attività è da considerare come un edificio privato aperto al pubblico. È un luogo privato, al quale è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti. L'accesso è consentito secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (p.e. esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di chiusura, pagare un biglietto d'ingresso, ecc.).

Gli esercenti però non possono rifiutare, senza un legittimo motivo diretto nei confronti di uno specifico soggetto, le prestazioni del proprio esercizio.

Si ritiene inoltre opportuno citare l'articolo 3 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006 ratificata in Italia con la Legge n.18 del 3 marzo 2009 che indica la non-discriminazione come principio generale della Convenzione. Si riporta il testo dell'art. 3 della stessa Convenzione ONU che definisce "discriminazione sulla base della disabilità": "...indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo..."

Si ricorda infine che la presenza di un ascensore nell'attività in oggetto può consentire l'accesso autonomo a diverse persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, anche se non corrispondente in tutti i dettagli alle prescrizioni tecniche del D.P.P. 54/2009 (Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche).

Ai piani dell'attività vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere *autonomamente* un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali.

Pertanto, è prevista la seguente misura:

- a. spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;

## Indicazioni dimensionali e caratteristiche spazio calmo

Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere assistenza, lo spazio calmo risulta:

- contiguo e comunicante con una via d'esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all'esodo;
- dimensionato tale da poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde minime di tabella S.4-36;
- raggiungibile autonomamente con percorsi orizzontali oppure rampe di pendenza non superiore all'8%.

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 m <sup>2</sup> /persona
Occupante su sedia a ruote	1,77 m <sup>2</sup> /persona
Occupante allettato	2,25 m <sup>2</sup> /persona

Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ...).

Tabella S.4-36: Superfici minime per occupante

Spazio calmo n°	Piano dell'attività	occupanti deambulanti [n°]	occupanti non deambulanti [n°]	Sup. netta minima [m <sup>2</sup> ]
1	-1	2*	0	0,7 x 2 = 1,4
-	0	non necessario		
2	1	3*	0	0,7 x 3 = 2,1

\* il n° di occupanti deambulanti è desunto a livello statistico nazionale considerando un'incidenza sulla popolazione del 6%<sup>[1]</sup>, oppure dichiarato dal responsabile dell'attività in accordo al paragrafo S.4.6.2 comma 2.

In ciascuno spazio calmo sono presenti:

- a. un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza. In quanto impianto di sicurezza deve garantire una interruzione breve  $\leq 0,5$  s ed una autonomia  $> 30$  min (tabella S.10-2 sistemi di comunicazione di emergenza) con alimentazione elettrica di sicurezza;
- b. eventuali attrezzature da impiegare per l'assistenza (es. sedia o barella di evacuazione);
- c. indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo dell'assistenza.

Lo spazio calmo è contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010- E024.

La disposizione spaziale è riportata negli elaborati grafici allegati.

[1] Riferimento ISTAT: [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=y2M2n2H0&a2=-&n=1UT9\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$&o=2C2P1M&v=1UT090B009OG10000&p=0&sp=null&l=0&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=y2M2n2H0&a2=-&n=1UT9$$$$$$$&o=2C2P1M&v=1UT090B009OG10000&p=0&sp=null&l=0&exp=0)

## **DICHIARAZIONE ACCESSIBILITÀ EDIFICIO CHIUSO AL PUBBLICO**

Io sottoscritto XXXXXX responsabile dell'attività in oggetto, a fini della valutazione del rischio incendio nello specifico relativamente alle misure di prevenzione e protezione in materia di esodo in presenza di occupanti con disabilità, dichiaro quanto segue:

Ai piani della presente attività non aperta al pubblico, di cui sono responsabile, non vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere *autonomamente* un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali ai sensi del DM 03/08/2015 ed s.m.i. paragrafo S.4.9 comma 1.

Inoltre, nell'attività non sono presenti specifici accorgimenti costruttivi previsti per tali occupanti (es. stalli per disabili nelle autorimesse, servizi igienici per disabili, montascale, ...).

Nome Cognome

\_\_\_\_\_

## Indicazioni integrative ADB<sup>[2]</sup>– non obbligatorie

Gli spazi calmi sono aree di attesa sicure per un periodo di tempo definito. Non sono aree in cui le persone gravemente disabili dovrebbero essere lasciate da sole a tempo indeterminato fino a quando non vengono soccorse dal servizio antincendio e di soccorso, o fino a quando l'incendio non si estingue.

Dovrebbe essere predisposto uno spazio calmo per ogni scala protetta che consenta l'uscita da ciascun piano, ad eccezione dei piani costituiti esclusivamente da impianti.


Nota: sebbene sia necessario fornire uno spazio calmo per ogni scala, non è necessario che siano posizionati al suo interno, ma dovrebbero consentirne l'accesso diretto alla stessa.

Il numero degli spazi salmi non deve necessariamente essere uguale alla somma del numero di utenti in sedie a rotelle che possono essere presenti nell'edificio.

Gli spazi calmi fanno parte del piano di gestione dell'emergenza e può succedere che più di una persona disabile ne utilizzi un singolo.

Ogni rifugio dovrebbe fornire un'area accessibile a una sedia a rotelle di almeno 900 mm x 1400 mm in cui un utente su sedia a rotelle possa attendere assistenza.

Laddove lo spazio calmo sia ricavato in una scala protetta o un corridoio protetto, lo spazio per la sedia a rotelle non deve ridurre la larghezza della via di fuga ed ostruire il flusso di persone.



## **Comunicazione**

Per facilitare l'evacuazione efficace delle persone all'interno degli spazi calmi deve essere fornito un sistema di comunicazione vocale di emergenza. È essenziale che gli occupanti di ciascun spazio calmo siano in grado di avvisare altre persone che hanno bisogno di assistenza e che siano rassicurati sul fatto che tale assistenza sarà imminente.

Il sistema di comunicazione deve consistere in dispositivi che comunicano con una stazione principale situata nel locale adibito a centro di gestione (dove esiste) o adiacente al pannello di allarme antincendio. Può essere utilizzata la tecnologia senza fili GSM.

[2] Approved Document B (fire safety) volume 2: buildings other than dwellinghouses:

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/806711/Approved Document B fire safety volume 2 buildings other than dwellinghouses.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/806711/Approved_Document_B_fire_safety_volume_2_buildings_other_than_dwellinghouses.pdf)

## SPECIFICA TECNICA

### 1. SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE



#### Caratteristiche attività / compartimenti:

Ubicazione: XXX

Dimensioni edificio: XXX

Tipo di attività: XXX

Impianti segnalazione ed allarme incendio presente: SI/NO

Addetti antincendio formati ed informati della presenza e del funzionamento degli spazi calmi:

- n° addetti: come da capitolo S.5 e relativo SGSA.
- Responsabile servizio di evacuazione occupanti con disabilità: come da capitolo S.5 e relativo SGSA.

#### Norma di riferimento:

DM 03/08/2015 ed s.m.i.

ISO 21542 "Building construction – Accessibility and usability of the built environment"

Conforme all'installazione all'interno di un impianto a norma IEC/EN 62820

#### Prestazione impianto:

Autonomia dell'alimentazione: 60 minuti.

Tipologia di alimentazione: batterie tampone ed UPS.

Automatica ad interruzione breve (0,5 secondi).


Ricarica completa in 12 ore.

## Dislocazione spazi calmi

Vedi tavola allegata.

Tipo di illuminazione: illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio all'interno dello spazio calmo. Locale protetto da elementi e porte R/REI di classe commisurata al carico d'incendio dell'attività.

## Schema a blocchi



## Attestazione di idoneità dell'impianto:

Il sottoscritto **XXXXXXXXXXXX** attesto che il sistema di comunicazione bidirezionale, che si intende installare in conformità alla presente specifica tecnica, è idoneo in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività.